



Comune di
Putignano



Comune di
Alberobello



Comune di
Castellana Grotte



Comune di
Locorotondo



Comune di
Noci



ASL BA

Ambito territoriale di Putignano

Ufficio di Piano – Comune di Putignano – Via Conversano,3/A 1° Piano

Allegato “B” alla Determina Dirig. 1^ Rip. n.1019 del 28/08/2015

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dell'Ambito Territoriale di Putignano, finalizzato a garantire il diritto allo studio e l'integrazione scolastica. In presenza di disponibilità finanziaria il servizio potrà essere espletato presso il domicilio.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente Capitolato decorrerà dal 1° novembre 2015 al 30 giugno 2016. Per eventuali ritardi nell'aggiudicazione, il servizio decorrerà dalla data dell'affidamento, ovvero dalla data di esecuzione anticipata rispetto al contratto, allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, su provvedimento del Responsabile, e comunque sino al 30.6.2016.

L'Ambito si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (dal 15 settembre al 30 giugno) alle stesse condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero: disponibilità risorse finanziarie nel Piano Sociale di Zona, ottimale esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, e atto di indirizzo del Coordinamento Istituzionale. Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art.57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, ovvero, qualora richiesto dalla stazione appaltante, la ditta, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria e alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

ART. 3 - STIMA DEL SERVIZIO

Il costo posto a base d'asta per il periodo: 1° novembre 2015/30 giugno 2016 – (n.34 settimane) è di **€ 452.081,00** IVA esclusa al 4 %, onnicomprensivo di ogni onere, calcolato su un monte ore complessivo di n. **22.270** di assistenza ed un costo a base d'asta per prestazione oraria di €20,30 IVA esclusa di cui:

- n.21.930 ore (media di 645 ore settimanali) di assistenza resa dagli educatori agli alunni presso le scuole
- n. 340 massimo (media 10 ore settimanali) per attività di coordinamento, incontri collegiali, incontri con i genitori ecc..

Il monte ore complessivo potrà essere aumentato su richiesta dell'Ambito, nel limite del 20% del monte ore posto a base di gara, allo stesso costo formulato in sede di gara. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verifichi una diminuzione del monte ore complessivo annuale per decremento del numero degli alunni che necessitano dell'assistenza specialistica, o per avviato ritardo delle attività, alla Ditta verranno liquidate le ore effettivamente prestate. Le economie di gara rivenienti dal ribasso di gara potranno essere utilizzate dalla stazione appaltante ad incremento del monte ore previsto.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità durante l'intera durata del contratto; annualmente – se del caso - si procederà al solo aggiornamento in funzione della variazione dell'indice ISTAT al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

L'importo complessivo presumibile del valore contrattuale sarà di €1.356.243,00 al netto di iva al 4%, determinato rispetto all'intero periodo presumibile di affidamento (periodo contrattuale + 2 rinnovi).



ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

L'assistenza scolastica specialistica è garantita agli alunni in situazione di handicap, in possesso della diagnosi funzionale di cui alla Legge 104/92, per i quali il Servizio di Riabilitazione ed Integrazione Scolastica dell'ASL, previa valutazione dei singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici, attesti la natura e l'entità della disabilità: medio/grave.

Tale assistenza verrà garantita ad ogni alunno in situazione di handicap sino al monte ore massimo settimanale (sotto indicato), concordato tra il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito appaltante, nelle persone delle assistenti sociali dei Comuni che parteciperanno ai gruppi H composti da personale del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e di Integrazione Scolastica:

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

handicap grave: 8 ore settimanali

handicap medio: 6 ore settimanali

Scuola a tempo pieno

handicap grave: 12 ore settimanali

handicap medio: 10 ore settimanali

Prima dell'avvio del Servizio il Coordinatore dell'Ufficio di Piano fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli alunni da assistere con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale.

L'elenco iniziale potrà subire variazioni in corso di esecuzione del servizio.

ART. 5 - LUOGO D'ESECUZIONE:

Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ubicate nei cinque Comuni dell'Ambito territoriale (non si esclude la possibilità di intervento domiciliare lì dove previsto dalla normativa della Pubblica Istruzione e qualora l'attività didattica è impedita all'interno del plesso scolastico). L'organizzazione del servizio (riunioni con il personale, informazioni e accoglienza dei genitori, ecc..) avverrà presso una sede operativa logistica da individuare a cura della Ditta aggiudicataria, entro 20 giorni dall'affidamento, pena l'applicazione delle penali, sita nel centro abitato di uno dei Comuni dell'Ambito e della quale indicherà: ubicazione, numero di telefono e fax, nonché ogni altro riferimento utile.

ART. 6 - DUVRI

Per la realizzazione del Servizio oggetto dell'appalto non sono stati evidenziati rischi da interferenza pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi dai rapporti con l'utenza o con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà impegno di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuno.

ART. 7 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 secondo i seguenti parametri:

Offerta Tecnica: max punti 60 calcolati sulla base dei criteri e parametri esplicitati nel Bando di Gara

Offerta economica: max punti 40 calcolati in base alla formula descritta nel Bando di Gara.

ART. 8 - SOGGETTI IDONEI A PARTECIPARE ALL'APPALTO

Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 iscritti alla CCIAA per attività coincidente con l'oggetto della gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006. Se Cooperative sociali iscrizione ai rispettivi albi.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le offerte saranno valutate da apposita commissione che provvederà alla aggiudicazione provvisoria. Quest'ultima avverrà sull'accertamento dei requisiti richiesti e sulla valutazione dell'offerta qualitativa in funzione dei criteri e degli elementi tecnici individuati nel Bando. La decisione della Commissione è insindacabile nel merito, fermo restando, l'obbligo del rispetto del Bando e Capitolato.

ART. 10 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado e dell'infanzia, sarà prestato, di norma, dal lunedì al sabato e comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole.



L'Ufficio di Piano fornisce, prima dell'avvio dell'anno scolastico l'elenco (eccezionalmente può segnalare durante l'anno) gli alunni che usufruiranno dell'assistenza specialistica, alla ditta attraverso il PEI (Piano educativo individualizzato) indicante anche il monte ore di ciascun alunno disabile a seguito di segnalazione pervenuta dal Dirigente della Scuola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, controfirmato dall'assistente sociale del Comune di residenza del bambino che partecipa alla definizione dello stesso.

Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita, almeno nell'anno scolastico in corso, la continuità dello stesso operatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati all'Ambito.

Il servizio sarà sospeso in caso di assenza dell'alunno assistito. Le ore non erogate potranno essere destinate ad altro alunno disabile o recuperate al rientro dello stesso alunno secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico interessato concordate con il gestore del Servizio.

L'Ambito in presenza di disponibilità finanziaria, all'interno del medesimo contratto, potrà assicurare un servizio domiciliare pomeridiano a minori disabili.

ART.11 - PERSONALE INCARICATO

L'Ambito territoriale, intende garantire la continuità assistenziale in favore degli alunni già fruitori, nonché salvaguardare il personale già occupato nel servizio in questione, come previsto dal Reg. Reg. n.4/07 art. 21 comma 6, per cui la ditta aggiudicataria provvederà, prioritariamente, all'assunzione del personale già in servizio così come previsto dall'art.37 del vigente CCNL Cooperative Sociali - 26 maggio 2004, disciplinante "i cambi di gestione". L'impresa subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze della società uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dall'imprenditore subentrante.

L'Ambito si riserva la facoltà di chiedere: il titolo di studio relativo, i certificati degli Enti pubblici e/o privati per i quali sono stati espletati i servizi.

L'aggiudicatario dovrà, comunque, provvedere alla gestione del servizio con personale idoneo in numero adeguato a garantire il monte ore indicato all'art. 3 del presente capitolato.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario dovrà avere un'esperienza lavorativa di almeno un anno, opportunamente documentata, presso Enti Pubblici e/o privati nel settore di assistenza all'handicap e almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- possesso del diploma di scuola media superiore: Ist. Socio-pedagogico/Magistrale, Ist. Prof. per i Servizi Sociali,
- diploma biennale/triennale della scuola per educatori professionali,
- diploma di laurea in Scienze dell'Educazione,
- diploma di scuola media superiore unitamente ad una qualifica di area sociale nell'ambito di intervento della disabilità, conseguita a seguito di un corso presso Enti Pubblici o Enti Privati accreditati presso la Regione o MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca) della durata almeno pari a 300 ore.

Qualora vi sia necessità di assicurare l'assistenza specialistica a soggetti audiolesi o videolesi il personale sarà in possesso dello specifico titolo di studio conseguito presso enti pubblici o privati accreditati presso la Regione o MIUR;

Tutto il personale lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria non comportando alcun tipo di rapporto diretto di lavoro di qualsiasi natura o genere con l'Ambito. La ditta si impegna ad utilizzare il personale applicando ad esso il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, nonché a garantire la copertura previdenziale, assistenziale e fiscale applicabili alla categoria e nelle sedi in cui si esegue il contratto. Ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Ambito si riserva, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, di applicare quanto previsto dall'Art. 5 del D.P.R. 207/2010.

L'appaltatore deve istituire e tenere aggiornati i registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per i datori di lavoro a tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti.

Sarà cura della ditta aggiudicataria dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

- osservi scrupolosamente quanto previsto nel presente capitolato e rispetti gli orari di servizio così come concordati con i Dirigenti scolastici;
- garantisca il massimo della segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno in situazione di handicap (in riferimento alla normativa sulla privacy D. Lgs. n. 196/2003);
- usi con tutti ed in particolare nei confronti dell'utenza, un atteggiamento consono alla delicatezza del compito e del ruolo, adotti un comportamento e un linguaggio corretto e rispettoso, osservi il codice Deontologico e il codice di disciplina del pubblico impiego.

La ditta si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire quelle unità di personale che non avessero una condotta ritenuta irreprensibile per le circostanze. Le richieste e le segnalazioni dell'Ambito in questo senso

saranno impegnative per la Ditta. Nello specifico qualora il Responsabile dell'Ufficio di Piano, anche su segnalazione degli utenti o dei Servizi sociali comunali/territoriali, richieda alla ditta con motivazione scritta, la sostituzione di un operatore, questa dovrà produrre le sue controdeduzioni nelle 24 ore successive. Non ottemperando, o qualora le controdeduzioni fornite non dovessero essere accolte, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione immediata dell'operatore.

In caso di assenza temporanea, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione con altro operatore in possesso dei medesimi requisiti e titoli, in giornata, senza che ciò comporti aumento di spesa.

Al fine di salvaguardare i rapporti umani che andranno ad instaurarsi fra utente e personale (ovvero tra operatore e utente abbinato) la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad impiegare il proprio personale in modo continuativo e per tutto il periodo dell'appalto attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata pari a quella del servizio oggetto di appalto. Il cambio dell'operatore è consentito qualora si ravvisi l'instaurarsi di incompatibilità con utente. La sostituzione del personale dovrà essere comunicata, con presentazione di curriculum vitae dell'operatore subentrante, nonché accettata da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano, prima che questo inizi il servizio, pena l'applicazione di penale così come stabilite nel presente Capitolato. Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dell'operatore sarà addebitata alla ditta la penale minima. L'Ambito si riserva la facoltà di espletare apposite indagini, con mezzi propri, per accertare l'idoneità del personale.

La Ditta dovrà provvedere alla predisposizione di idonei strumenti di rilevazione delle presenze che possano costituire mezzi di riscontro anche per l'Ufficio di Piano.

ART.12 – SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Ditta aggiudicataria assicurerà la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato mediante l'impiego di personale qualificato, e la realizzazione di prestazioni che curino gli aspetti socio-relazionali a sostegno dell'autonomia personale e dell'integrazione scolastica degli alunni disabili. Le prestazioni da rendere, all'interno del monte ore, comprendono:

- coordinamento dell'intero servizio, a cura di apposita figura che potrà essere uno degli operatori;
 - progettazione individuale e mirata sulla base delle analisi delle esigenze e delle potenzialità dell'alunno condivisa con gli altri operatori scolastici e operatori socio sanitari;
 - programmazione degli interventi didattici secondo il PEI;
 - condivisione degli obiettivi educativi con la famiglia attraverso costante passaggio di informazioni e attraverso le verifiche tecniche che coinvolgono il consiglio di classe e l'equipe socio sanitaria;
 - attività di mediazione tra l'alunno il gruppo classe e gli insegnanti;
 - partecipazione agli incontri di lavoro tra operatori dei servizi socio – sanitari e la scuola finalizzati al Piano Educativo Individualizzato
 - monitoraggio, documentazione, registrazione e rendicontazione delle attività svolte;
- nello specifico le attività richieste riguardano:
- l'individuazione e la verifica degli obiettivi educativi relativi all'autonomia personale nell'ottica del raggiungimento della massima autonomia possibile;
 - la promozione di attività per lo sviluppo e il rafforzamento delle potenzialità residuali;
 - l'identificazione di strategie per l'adattamento degli apprendimenti didattici alle capacità cognitive dell'alunno disabile;
 - la mediazione e l'integrazione degli apprendimenti in collaborazione con gli insegnanti;
 - la mediazione per la partecipazione a laboratori eventualmente organizzati dalla scuola;
 - partecipazione alle gite scolastiche, purché non superiore ad un giorno;
 - uso di strumenti protesici;

Sono escluse le prestazioni di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica.

ART. 13 - NORME GENERALI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Dal monte ore individuato per il servizio, è escluso il tempo destinato alle attività formative e di aggiornamento del personale; tutto il personale dovrà frequentare, al di fuori degli orari di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ambito, corsi di aggiornamento pertinenti. In merito la ditta favorirà la necessaria attività di aggiornamento degli operatori impiegati nello svolgimento del Servizio, con corsi di qualificazione di almeno 30 ore annue e secondo un programma definito al momento della presentazione dell'offerta tecnico - economica. Per il primo anno, la formazione degli operatori avrà luogo prima dell'inizio del servizio; inoltre la ditta annualmente presenterà il piano della formazione riferito a tutto il personale inserito nel Servizio e successivamente a documentarne l'avvenuta formazione.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare riunioni al di fuori dell'orario di lavoro, senza alcun compenso da parte dell'Ambito, per coordinare il gruppo degli operatori;

La Ditta appaltatrice provvederà all'assunzione a proprio carico delle spese connesse per gli spostamenti degli operatori, laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo, nonché il materiale occorrenti per l'attuazione del servizio e per meglio realizzare il PEI.



Per la verifica e la valutazione dei Servizi sarà effettuata almeno una riunione semestrale con tutti gli operatori impegnati e il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il servizio deve essere erogato ed organizzato nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche ed amministrative, dei Regolamenti della Regione Puglia e delle direttive adottate dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito e/o dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La ditta è tenuta ad osservare, oltre al presente capitolato, le norme in vigore o emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto, che disciplinano la sicurezza sul lavoro, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto del presente appalto.

In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'impresa, l'Ufficio di Piano procederà agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, fatta salva l'applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto se il contratto è in corso di esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo, se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà formalmente accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

ART. 14 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposite polizze assicurative per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose tanto dell'Ambito che di terzi, ivi compresa pertanto la copertura per responsabilità civile verso terzi.

Le polizze dovranno essere trasmesse al Coordinatore dell'Ufficio di Piano prima dell'avvio del servizio.

La eventuale mancanza o incompletezza delle polizze assicurative sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.

L'assegnatario si impegna altresì ad intervenire in giudizio sollevando l'Ambito da ogni qualsivoglia responsabilità.

In particolare l'aggiudicatario solleva l'Ambito Territoriale di Putignano da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti (minori o adulti) frequentanti la scuola.

La Ditta aggiudicataria si impegna sia a rispondere per danni arrecati alle attrezzature di proprietà delle Amministrazioni Comunali che della Scuola a causa di uso improprio dei medesimi, o negligenza, sia per eventuali danni che derivino dall'azione degli alunni soggetti alla vigilanza del personale della ditta aggiudicataria.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate a condizioni non inferiori a quelle di seguito specificate:

Copertura infortuni:

- € 100.000,00= per persona in caso di morte;
- € 150.000,00= in caso di invalidità permanente, somme pagabili anche agli eredi aventi diritto.

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni generali, dovrà essere previsto:

- risarcimento per spese mediche, farmaceutiche e parafarmaceutiche, compresi i sussidi protesici, sino alla concorrenza del massimale di € 5.000,00=
- per protesi dentaria sino a € 1.500,00=
- per rottura di lenti ed occhiali sino a € 300,00=

Per la spesa di degenza in Ospedali o Cliniche sino ad una permanenza massima di 60 giorni dovrà essere previsto:

- un rimborso giornaliero di € 30,00=
- un rimborso di € 500,00= per le spese sostenute per trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino Istituto di cura.


Responsabilità civile:

- € 800.000,00= per sinistro per persona.

ART. 15 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto la Ditta aggiudicataria è obbligata a:

- comunicare all'avvio del servizio l'elenco del personale da impiegare precisando il profilo professionale ed il livello di attribuzione ai sensi del C.C.N.L., pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dal presente capitolato d'oneri in caso di ritardo, e con riserva di risoluzione del contratto qualora il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni consecutivi;
- designare un Coordinatore, che sia per l'Ambito e gli operatori la figura di costante di riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio;



- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l'Ambito stesso comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata;
- redigere relazione a gennaio e giugno sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso, da trasmettere all'Ambito, a cura del Rappresentante legale dell'Impresa;
- fornire, a servizio avviato, l'elenco degli operatori abbinati ai bambini disabili da assistere;
- assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per lo stesso utente;
- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- favorire l'attività di aggiornamento e qualificazione del personale impiegato nel servizio;
- a comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile della sicurezza (D.Leg.vo n.81/2008); la Ditta appaltatrice è obbligata al puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm., successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge;
- individuare, all'avvio del servizio, sul territorio dell'Ambito una sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte le attività organizzative relative al servizio (riunioni con il personale, informazioni all'utenza ed al cittadino ecc) di cui sarà data comunicazione al Coordinatore dell'Ufficio di Piano sull'ubicazione, numero di telefono (attivo, almeno dalle ore 8,00 alle ore 14,00), fax, nonché ogni altro riferimento utile.
- all'assunzione di ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, esonerando espressamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con massimali già indicati, da fornire all'Ambito all'avvio del servizio; qualora i danni verificatisi fossero superiori ai massimali fissati in polizza, saranno ad intero ed esclusivo carico della ditta tutti i capitali non assicurati inclusi gli scoperti e/o le franchigie contrattuali. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare copia conforme delle polizze sottoscritte, prima della stipulazione del contratto;
- garantire la sostituzione nella stessa giornata del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono a carico totale dell'aggiudicatario. In caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione, almeno 7 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, del nuovo operatore con invio curriculum. La sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal Coordinatore l'Ufficio di Piano previa verifica dei requisiti. Qualora per i requisiti si ravveda inidoneità la sostituzione potrà essere negata;
- assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;
- garantire la regolarità dei pagamenti degli emolumenti spettanti al personale impiegato nel progetto, a prescindere dal pagamento delle fatture;
- in caso di sciopero del personale o di altri eventi, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

ART. 16 - MODIFICHE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- L'Ufficio di Piano si riserva la facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto, di chiedere modifiche nell'organizzazione del Servizio esclusivamente finalizzate al miglioramento dello stesso, o a rispondere a un fabbisogno espresso dal parte del territorio senza che la ditta possa accampare pretese e/o indennizzi. La stessa è obbligata a prevedere, l'impiego di un numero maggiore di ore e/o l'incremento degli operatori da impiegare nello svolgimento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione, nonché di richiedere la variazione al contratto stipulato nei casi ed alle condizioni previsti dall'art.311 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di affidare all'aggiudicatario, ulteriori contratti aggiuntivi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi e nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art.57, comma 5, lettere a) del Decreto Legislativo

n.163/2006. In tal caso la ditta è tenuta ad eseguire i suddetti servizi aggiuntivi alle stesse identiche condizioni tecnico economiche di aggiudicazione dell'appalto del contratto iniziale.

ART. 17 – PAGAMENTI

Il costo del servizio, riveniente dall'offerta di gara, non potrà, in nessun modo, essere variato per tutta la durata contrattuale e sarà riferito al numero effettivo di ore di assistenza specialistica rese agli alunni assistiti.

L'importo per ogni prestazione oraria, s'intende comprensivo di qualunque costo sopportato dall'aggiudicatario per l'erogazione del servizio (oneri diretti e riflessi, spese generali, coordinamento, ecc. e quant'altro indicato nel presente capitolato).

L'importo mensile da corrispondere all'aggiudicatario è collegato alle ore di prestazione effettivamente rese, (sommatoria delle ore rese a ciascun bambino disabile) così come rilevate dal riepilogo mensile, allegato alla fattura del mese di riferimento, controfirmata dal Dirigente scolastico interessato.

La liquidazione del servizio avverrà a mezzo mandato della Tesoreria del Comune di Putignano, con cadenza mensile, entro trenta giorni dalla ricezione della nota contabile e comunque non oltre 45 gg., vistata dal Coordinatore l'Ufficio di Piano. In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte dell'Ambito, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese, né il servizio potrà essere sospeso o abbandonato.

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente della ditta, osservando le modalità e le norme contenute nel regolamento di contabilità e, nel rispetto della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, recante "*norme in materia di tracciabilità di flussi finanziari*".

La cauzione definitiva sarà svincolata, così come previsto dall' Art. 123 comma 2 D.P.R. 207/2010.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'ambito, avvalendosi anche dei Dirigenti Scolastici interessati al servizio, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo e di verifica del servizio fornito dalla ditta. Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate, rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e alle prescrizioni contrattuali, saranno formalmente contestate e valutate in contraddittorio, così come indicato nel presente Capitolato. Nello specifico la Ditta aggiudicataria dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione formale. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Ambito provvederà ad applicare le penali previste dal presente Capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

- Nello specifico il Responsabile dell'Ufficio di Piano vigilerà, anche tramite personale appositamente delegato /o incaricato, sulle attività espletate dalla ditta, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:
- la regolarità dell'assunzione dei soci lavoratori o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché delle ulteriori disposizioni contrattuali;
- l'esecuzione delle prestazioni e la rispondenza delle attività indicate nel progetto tecnico proposto in sede di gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato e degli standards qualitativi richiesti nell'erogazione dei servizi;
- il rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento e il gradimento del servizio da parte degli utenti e delle scuole; in merito la ditta è tenuta ad adottare criteri valutativi per la misurazione della qualità e del gradimento del servizio e nell'offerta tecnico-progettuale articolare apposito paragrafo concernente i criteri e le misure concrete che adotterà per il controllo della qualità nell'erogazione dei servizi e del raggiungimento degli obiettivi preposti nel PEI.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.to Lgs. 163/06. Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Ambito risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.



ART. 20 – PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato speciale d'appalto o per ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito, per carente o incompleta esecuzione del servizio, non imputabili all'Ambito o non dipendenti da cause di forza maggiore, l'Ambito, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di € 135,62 ad un massimo di € 452,08 (art. 145 DPR 207/2010). L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, entro il suddetto limite minimo e massimo, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue:

- inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione delle attività previste nella gestione del servizio, presentate in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale e alle migliorie presentate in sede di gara;
- ritardo nella corresponsione degli emolumenti spettanti al personale.

In ogni caso di inadempimento o violazione contrattuale l'Ambito si riserva l'applicazione della penalità, dell'importo minimo di € 135,62 previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà senz'altro applicata se entro detto termine assegnato, la ditta non fornisca giustificazioni ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze contestate. Resta ferma la facoltà dell'Ambito, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente (art. 21 sexies della L.241/90 e ss.mm.) l'esecuzione del servizio alla Ditta e di affidarlo, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico dell'inadempiente.

In caso di sospensione parziale o totale del servizio derivante da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico della ditta appaltatrice da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di Leggi o Regolamenti, la ditta stessa è obbligata a darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Ufficio di Piano per le conseguenti determinazioni.

Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui la ditta dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile alla ditta stessa.

Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e metereologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine l'Ambito si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fideiussoria. In tale caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte della stazione appaltante per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

ART. 21 - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'Ambito avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1456 del Codice Civile, potrà unilateralmente dichiarare la risoluzione del contratto, con l'applicazione delle penali pecuniarie, con incameramento automatico della cauzione, e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di risoluzione, l'Ambito comunicherà a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC alla ditta di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti; la ditta appaltatrice non potrà pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Fatto salvo quant'altro previsto nel presente capitolato per particolari inadempienze e violazioni contrattuali, l'Ambito avrà la facoltà di risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali (comprese le migliorie) non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'ente appaltante;
- mancata esecuzione, secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- subappalto e cessione anche parziale del contratto;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto e/o perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006, per la partecipazione alle procedure di appalto e per la stipula dei relativi contratti;

- condanna per un delitto che comporta l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute e dignità personale degli utenti;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei confronti del personale dipendente;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
- la violazione da parte della ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni.

L'Ambito potrà risolvere, nei casi succitati, di diritto il contratto, comunicando alla Ditta, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori costi che l'Ambito dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'Ambito, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore inadempiente.

L'Ambito può, inoltre, recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'operatore economico aggiudicatario dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti, dei mancati guadagni, nel rispetto di quanto all'uopo prescrive il Decreto Legislativo n.163/2006, ss.mm.e ii.

La ditta può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e nel rispetto di quanto all'uopo prescrive il Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta garantirà la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando in tal senso vincolata al segreto professionale e garantendo l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale.

Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti degli assistenti sociali dei Comuni per quanto riguarda i compiti di loro pertinenza.

La Ditta si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personale degli utenti, nel rispetto di quanto prescritto in materia dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni ed il Rappresentante assume la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio.

La ditta aggiudicataria del servizio, per effetto della partecipazione alla procedure di gara, è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'appalto aggiudicatogli sono dati personali, anche sensibili, e che, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; è, pertanto, obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della suddetta normativa. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni nonché la perfetta tenuta e custodia della documentazione, secondo la vigente normativa. L'aggiudicatario non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ambito ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ambito al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

La ditta affidataria del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dal citato D.Lgs. 196/03 e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.

La ditta è tenuta a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga a segnalare immediatamente all'Ufficio di Piano eventuali situazioni anomale o emergenze.

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Ambito compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini delle effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 196/2003.

- Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, facenti parte della Commissione di aggiudicazione; Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990;

- Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs n.196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Titolare del trattamento per l'Ambito è il Dirigente del Servizio Sett.Servizi Sociali – Comune Putignano.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Le controversie, che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente Capitolato e del relativo contratto, saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario.

ART. 24 – SPESE E ONERI CONTRATTUALI

La Ditta provvederà a tutte le spese necessarie per il contratto (imposta di bollo, registrazione, imposta di rogito, ecc.) nonché a stipulare, a garanzia degli adempimenti contrattuali, polizza fidejussoria pari al 10% dell'importo del contratto, entro 20 gg. dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, pena la decadenza della stessa. Detta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del soggetto appaltante.

La restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell'aggiudicatario non prima di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

ART. 25 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

In caso di disdetta del contratto da parte della ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'appaltatore l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta a titolo di risarcimento danni.

ART 26 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

